



Comune di Palma di Montechiaro  
(Prov. di Agrigento)

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 45 del Registro

del 14-05-2024

**Oggetto:** Atto di Appello proposto innanzi alla Corte di Appello di Palermo da Incardona Clelia c/Comune di Palma di Montechiaro.

**ANNO 2017**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno diecinove del mese di luglio alle ore 13,15 nella sua stanza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino La Mattina, nominato ad assumere i poteri della Giunta Comunale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.D.P.n. 522/ GAB del 28/02/2017, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia;

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### Assunti i poteri della Giunta Municipale;

Visto L'O.R.E.E.LL.;

Vista la L.r n. 10 del 30 aprile 1991;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la l.r 7/92;

Vista la L.r n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.r. n. 30/2000

Esaminata l'allegata proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributarî e Legali dalla quale si rileva che l'Avv. Claudio Trovato è affidatario del servizio giuridico - legale a seguito di procedura selettiva, regolarmente espletata, e di aggiudicazione definitiva effettuata con determina Capo Settore Affari Tributarî e Legali n.60 del 9/10/2015, atti a seguito dei quali è stato stipulato contratto in data 12/10/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Legale per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanze per quanto concerne la regolarità contabile;


DELIBERA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributarî e Legali;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi innanzi alla Corte di Appello Civile di Palermo proposto da Incardona Clelia avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n.1520/2016 al fine di resistere sulle motivazioni addotte nell'atto di appello;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" – Imp. n. 77445.

  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonino La Matina

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi,

Premesso:

In data 21.05.2014, con prot. n. 14639, è stato notificato al Comune atto di citazione avanti il Tribunale di Agrigento dalla Sig.ra Incardona Clelia contro il Comune di Palma di Montechiaro, al fine di ottenere il risarcimento del danno, pari ad € 7.660,00, subito dalla sig.ra Incardona in data 25.7.2013, alle ore 13.30 circa, nel campo comunale a causa di una griglia in ferro leggermente sollevata avente funzione di copertura di un pozzetto di raccolta di acqua piovana insistente nella parte laterale del campo stesso adiacente la Piazza Paolo Borsellino.

Che con deliberazione n.113 del 15/9/2014 la Giunta Municipale ha conferito incarico legale per la costituzione in giudizio per la difesa degli atti dell'Ente all'Avv. Claudio Trovato;

Dato atto che il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, con sentenza n.1520/2016 depositata il 19/10/2016, ha rigettato la domanda dell'attore in quanto non fondata in fatto ed in diritto, escludendo la responsabilità del convenuto. Con la predetta sentenza il Giudice ha altresì condannato la sig.ra Incardona al pagamento in favore del Comune delle spese di giudizio liquidate in complessive € 1.500,00 oltre IVA e CPA come per legge;

Che la Sig.ra Incardona Clelia, con atto notificato in data 18/04/2017 al Procuratore costituito nel giudizio di primo grado, ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello Civile di Palermo per l'annullamento della sentenza n.1520/2016 emessa dal Tribunale di Agrigento, con la quale è stata rigettata la domanda attorea;

Esaminato l'atto di Appello;

Ritenuto necessario, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, di costituirsi nel predetto giudizio proponendo ogni utile azione a tutela degli atti emessi dal Comune di Palma di Montechiaro;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo, giusta disciplinare – contratto stipulato in data 12.10.2015;

Dato atto ancora che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" – Imp. n. 77445.

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi innanzi alla Corte di Appello Civile di Palermo proposto da Incardona Clelia avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n.1520/2016 al fine di resistere sulle motivazioni addotte nell'atto di appello;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" – Imp. n. 77445.

Il Proponente  
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali


Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Rosa Di Blasi


Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze  
Dott. Rosario Zarbo



TIPO - E  
PROT. N. 0016396  
del 15/05/2017



*Dr. Sardo  
Vedi per P. Barb  
P. Barb*

AVV. CRISTINA BARBARA  
P.zza P. Borsellino n. 14 – 92020 P. Montechiaro (AG)  
Tel. 0922-965900 – Fax 0922-791331  
Cell. 347-9921938  
e-mail [cristinabarbara@interfree.it](mailto:cristinabarbara@interfree.it)  
PEC [cristinabarbara@avvocatiagrigento.it](mailto:cristinabarbara@avvocatiagrigento.it)

**CORIA**

**CORTE DI APPELLO CIVILE DI PALERMO**

**Atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c.  
(come novellato dalla L. 134/2012)**

**PER**

Incardona Clelia, nata a Palma di Montechiaro il 05/05/1934, C.F. NCRCLL34E45G282E, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Barbara del Foro di Agrigento, C.F. BRB CST 82H70 D423N, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata in Palermo, Via S. Puglisi n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Vinciguerra. La sottoscritta Avv. Cristina Barbara ai sensi dell'art. 176 c.p.c. dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente numero di fax 0922.791331 o al seguente indirizzo PEC [cristinabarbara@avvocatiagrigento.it](mailto:cristinabarbara@avvocatiagrigento.it).

- Appellante-

**CONTRO**

Il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Fiorentino n. 89, C.F. 81000070847, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Via delle Alpi n. 52.

-Appellato-

\*\*\*\*\*

**AVVERSO E PER LA RIFORMA INTEGRALE**

della sentenza n. 1520/2016, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in Composizione Monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. Giuseppe Scimè, N. R.G. 1739/2014, depositata in cancelleria il 19/10/2016, non notificata ai fini dell'appello, con la quale il Giudice definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierna appellante ha così deciso: *"rigetta la domanda dell'attore in quanto non fondata in fatto ed in diritto, i fatti di causa escludono la responsabilità del convenuto.*

*Q.B.*



*Condanna l'attore nei confronti del convenuto alle spese di giudizio che liquida in complessive euro 1.500,00 oltre iva e cpa come per legge.*

### **Premesso che**

Con atto di citazione del 19/05/2014, ritualmente notificato in data 21/05/2014, la Sig.ra Incardona Clelia conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Agrigento il Comune di Palma di Montechiaro, onde sentire accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del **Comune di Palma di Montechiaro** in persona del Sindaco *pro-tempore*, quale Ente proprietario della struttura sportiva e preposto alla custodia della stessa;

ritenere e dichiarare responsabile per tutti i danni occorsi alla Sig.ra Incardona Clelia, **il Comune di Palma di Montechiaro**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, e, per l'effetto, condannare l'Ente medesimo al risarcimento del danno per spese mediche sostenute dall'attrice pari ad € 120,00 e al pagamento del danno non patrimoniale, quantificabile nella misura di € 7.540,00 o in quella somma che il Giudice riterrà di liquidare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dell'Avv. Cristina Barbara, procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto acconto sugli onorari.

Si costituiva in giudizio alla prima udienza di comparizione e trattazione del 06/11/2014 il Comune di Palma di Montechiaro con comparsa di costituzione e risposta chiedendo in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare assolutamente generica, inammissibile, giuridicamente infondata, la descrizione e spiegazione dei fatti rassegnati, e consequenzialmente, la domanda risarcitoria; nel merito accertare e dichiarare giuridicamente inesistente la responsabilità del Comune ex art 2051 c.c. con ogni conseguente statuizione; accertare e dichiarare non provate le domande tutte spiegate dall'attrice in ordine all'evento lesivo ed al nesso di causalità fra i fatti esposti ed il pregiudizio sofferto, e per l'effetto, rigettarle integralmente; accertare e dichiarare comunque non provata l'esistenza di un imprevedibile insidia che abbia causato l'evento lesivo e, comunque, l'inesistenza di ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente civico ex art. 2043 c.c. in ordine all'evento verificatosi.

Accertare e dichiarare giuridicamente inesistente la responsabilità del Comune di Palma di Montechiaro ex art. 2043 e 2051 c.c., con ogni conseguente statuizione; accertare e dichiarare non provate le domande tutte spiegate dall'attrice in ordine



all'evento lesivo ed al nesso di causalità fra i fatti esposti ed il pregiudizio sofferto, e per l'effetto, rigettarle integralmente. In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui sia ritenuta in tutto od in parte la responsabilità dell'Ente civico in ordine al sinistro per cui è causa, accertare e ritenere la responsabilità concorrente dell'attrice ex art. 1227 c.c.. In via ulteriormente subordinata e gradata, ove accertato il danno ed il nesso di causalità ed ove ritenuta sussistente la responsabilità dell'Ente civico convenuto ritenere e dichiarare illegittime, eccessive e sfornite di adeguato supporto probatorio le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice e, per l'effetto, respingerle e/o contenere in misura sensibilmente inferiore il risarcimento richiesto, limitando la condanna alle minori somme che l'On Tribunale riterrà giudizialmente provate in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Il Tribunale civile di Agrigento all'udienza del 09/06/2016 tratteneva la causa portante n. 1739/14 in decisione ed emetteva in data 19/10/2016 la sentenza n. 1520/2016 con la quale rigettava la domanda dell'attore in quanto non fondata in fatto ed in diritto poiché i fatti di causa escludono la responsabilità del convenuto. Condannava l'attore nei confronti del convenuto alle spese di giudizio che liquidava in complessive euro 1.500,00 oltre iva e cpa come per legge.

Con il presente atto di appello si intende impugnare la sentenza del Tribunale civile di Agrigento portante n. 1520/2016 emessa in data 19/10/2016, nell'ambito del procedimento portante n. 1739/2014, non notificata ai fini dell'appello, nella parte in cui il Giudice *a quo* espone che:

A) *“La domanda dell'attore non è fondata e pertanto va rigettata, infatti, le tesi avanzate da parte attorea si appalesano fantasiose e creative, intanto appare strano che Incardona Clelia che all'epoca dei fatti aveva 79 anni, rientrasse alle ore 13,30 verso la propria abitazione e pensava bene di entrare nel campo comunale, ma in ogni caso la buona visibilità e la normale diligenza fa ritenere che avrebbe evitato il sinistro, stante che si appaleserebbe una persona nel pieno delle proprie attività, tanto da rientrare a casa da sola e senza alcun aiuto”.*

Su tal punto, si mette in evidenza che se il Giudice di primo grado avesse ammesso la prova per testi con il Sig. Rosario Farulla, avrebbe raccolto in punto di prova una ricostruzione dei fatti, come realmente accaduti, e così come riportati nell'atto di citazione oltre che sarebbe emersa la violazione dell'art.

*Handwritten marks: a stylized 'B' and a circular scribble.*



2051 c.c. in riferimento all'obbligo di custodia del campo in oggetto da parte dell'Ente comunale.

Ciò è comprovato dal fatto che dalle fotografie prodotte in primo grado si evince chiaramente ed inequivocabilmente la cattiva manutenzione della griglia di copertura di acque piovane e l'assoluta mancanza di segnalazione del pericolo oltre che l'assenza di un cartello che regolamentasse l'utilizzo del campo e che ne vietasse l'entrata per inagibilità.

Si impugna pertanto la parte della sentenza nella quale il Giudice *a quo* ha ritenuto fantasiose e creative le tesi avanzate da parte attorea considerando in ogni caso che la buona visibilità e la normale diligenza avrebbero potuto far evitare l'incidente occorso in danno alla odierna appellante.

- B) Si impugna la parte della sentenza in cui viene riportato che *“Ancora, quanto narrato sul piano clinico si appalesa raccapricciante per la mal capitata all'Ospedale di Licata hanno compiuto una diagnosi hanno prescritto il gesso per 31 giorni ed successivamente all'Ospedale San Giovanni di Dio addirittura veniva riscontrata la frattura, in contrasto con la diagnosi di trauma contusivo – SIC!!!Anche sul piano clinico medico il susseguirsi delle fasi narrate lasciano perplessità. Bene ha osservato il convenuto laddove ha sostenuto che sussistono serie perplessità in ordine alla dinamica del sinistro”*.

Sulla dinamica dell'incidente e la dimostrazione del danno per cui è causa si ribadiscono le difese svolte nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile di Agrigento e si mette in evidenza che in tutti gli scritti difensivi è stata reiterata la richiesta di ammissione del teste Rosario Farulla, oltre che la richiesta di CTU medico-legale al fine di accertare quanto lamentato in citazione dalla Sig.ra Clelia Incardona.

Inoltre, come si evince dalla documentazione medica in atti, dopo una prima visita al Pronto soccorso in cui veniva riscontrato all'appellante trauma contusivo al polso sx ed al ginocchio dx, seguiva una richiesta di consulenza ortopedica dalla quale emergeva la frattura epifisi distale radio sinistro.

E' utile evidenziare che erroneamente il Giudice nella sentenza a pag. 2 ha indicato come data del sinistro 25/05/2013 e non 25/07/2013 data in cui si è verificato il sinistro.

- C) Si impugna la parte della sentenza in cui si afferma che *“Nulla è stato dimostrato in ordine all'AN, ed in ogni caso per come narrato non vi è insidia e/o*



*trabocchetto e quindi non sussiste la responsabilità del Comune. Tutto ciò appare creativo, inverosimile, contrario alla più elementare logica e pertanto la domanda va rigettata con condanna alle spese”.*

D) Infine, si impugna la parte in cui il Giudice di prime cure ha affermato che *“Orbene, incidenter tantum, vale la pena puntualizzare che per economia processuale non si è attualizzata la fase istruttoria, stante la palese infondatezza della domanda, ed anche per non aggravare di spese (CTU) la parte stessa. Quindi la domanda dell’attore in ordine alle lamentate doglianze non è fondata in quanto per come sopra esplicitato vengono ritenute puntuali e condivisibili le osservazioni del convenuto laddove ha sostenuto che il sinistro narrato lascia serie perplessità e comunque non provato. Per quanto detto la domanda promossa da (Incardona Clelia) non è fondata e pertanto va rigettata come in dispositivo. In ordine alla statuizione sulle spese del presente giudizio le stesse vanno poste a carico dell’attore”.*

**RICOSTRUZIONE DEI FATTI PER COME OPERATA NELLA SENTENZA GRAVATA ED ELEMENTI SU CUI DETTA RICOSTRUZIONE FATTUALE SI FONDA**

Il Giudice di primo grado ha ritenuto non fondata la domanda promossa dalla Sig.ra Incardona Clelia a causa di una ricostruzione dei fatti del tutto errata.

Infatti, il medesimo ha giudicato strano che l’appellante per rientrare nella propria abitazione abbia scelto di entrare nel campetto comunale, ed in ogni caso ha ritenuto che la griglia era ben visibile pertanto nessuna responsabilità può secondo il Tribunale di Agrigento essere addossata al Comune di Palma di Montechiaro.

Ed ancora, il Giudice *a quo* non ha ammesso la prova per testi richiesta da parte attrice né ha nominato la chiesta CTU, stante a suo dire la palese infondatezza della domanda attorea.

La decisione del Tribunale pertanto si è fondata unicamente su base documentale e soprattutto dando adito esclusivamente alle osservazioni riportate dal convenuto nei propri scritti difensivi.

Il Giudice avrebbe, invece, dovuto ammettere il teste richiesto da parte attrice e nominare CTU medico-legale al fine di accertare i danni lamentati dalla Sig.ra Incardona Clelia, CTU che avrebbe sicuramente confermato il nesso causale tra il danno e l’evento oltre che le lesioni subite dall’appellante.

B  
C



Ed ancora, numerosi sono i documenti sanitari prodotti in primo grado dall'attrice oltre alle tante riproduzioni fotografiche che riguardano la griglia in oggetto e la piena accessibilità del campetto comunale che a dire della controparte, come riportato in sentenza, era *"chiuso e non agibile alle persone"*.

Tale circostanza è dimostrata dalle foto prodotte agli atti in cui si vedono i ragazzi giocare a pallone ed inoltre si vede con chiarezza che i cancelli che chiudono il campetto al momento del sinistro erano aperti mentre adesso effettivamente entrambi i cancelli sono chiusi da lucchetto.

Infatti, in data 25/07/2013 alle ore 13.30 mentre l'appellante percorreva il campetto Comunale (aperto a tutti si ripete) inciampava in una griglia in ferro leggermente sollevata e non visibile adiacente la Piazza Borsellino avente la funzione di copertura di un pozzetto di raccolta di acqua piovana.

Quindi la medesima nel pomeriggio si recava in Ospedale, accompagnata dal genero, ed al Presidio Sanitario di Licata le veniva diagnosticato *"trauma contusivo polso sinistro e trauma contusivo ginocchio destro e regione zigomatica sinistra con vasta area di echimosi"*. Quindi in data 26/07/2013, veniva richiesta consulenza ortopedica presso il Presidio Ospedaliero di cui sopra, dalla quale emergeva la frattura epifisi distale radio sinistro e sempre in data 26/07/2013 i sanitari provvedevano ad ingessare il braccio della Sig.ra Incardona Clelia.

L'appellante ha portato il gesso all'avambraccio sinistro per 31 giorni e dopo la rimozione dello stesso, avvenuta il 26/08/2013 presso l'Ospedale S.Giacomo D'Altopasso di Licata, le è stata prescritta un ciclo di fisioterapia, atto al recupero funzionale articolare del polso sinistro.

Alla luce di quanto sopra, il fatto, per come enunciato dal Giudice di prime cure, non è condivisibile e si dimostra del tutto errato per le motivazioni che seguono.

**MODIFICHE CHE LA PRESENTE DIFESA CHIEDE CHE VENGANO APPORTATE ALLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO**

Il Giudice di prime cure ha dato una interpretazione e valutazione dei fatti completamente errata.

In realtà, i fatti come descritti nell'atto di citazione ed in tutti gli scritti difensivi di parte attrice oltre che la produzione documentale fornita dalla Sig.ra Incardona avrebbero dovuto far ravvisare una piena responsabilità del Comune di Palma di



Montechiaro ex art. 2051 c.c. secondo il quale *“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il fortuito”*.

Si mette in evidenza come l'appellante abbia cercato di dimostrare le circostanze indicate in citazione a mezzo il teste ivi indicato e che il Tribunale di Agrigento, nella persona del Dott. Scimè non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti dall'attrice e non ha nominato la CTU medico legale richiesta, senza motivare il perché di questo rigetto.

Inoltre, il Giudice di prime cure ha ritenuto in sentenza che la domanda dell'appellante fosse ai sensi dell'art. 2043 c.c. infatti ha scritto in sentenza che *“nulla è stato dimostrato in ordine all'AN, ed in ogni caso per come narrato non vi è insidia e/o trabocchetto e quindi non sussiste la responsabilità del Comune”*.

Per ciò che riguarda l'insidia e/o trabocchetto richiamata in sentenza si fa presente che il sollevamento della griglia di copertura del pozzetto di raccolta di acqua piovana insistente sulla parte laterale del campetto stesso era lieve e non visibile.

Inoltre, a nulla rileva che l'attrice potesse accorgersi, per le asserite buone condizioni di visibilità dell'insidia, essendo irrilevante ai fini dell'attribuzione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla differente previsione dell'art. 2043 c.c. ed atta a connotare i presupposti di non visibilità ed imprevedibilità.

Su tal punto, si rileva che il Giudice *a quo* ha fornito in sentenza una motivazione incongruente ed incompleta oltre che apparente per l'intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni che stanno alla base della sua decisione (Cassazione civile, sez. un., 23 maggio 2008, n. 13358); in quanto non è stato specificato il motivo per cui non abbia ammesso i mezzi istruttori richiesti e la CTU medico-legale affermando genericamente che *“vale la pena puntualizzare che per economia processuale non si è attualizzata la fase istruttoria, stante la palese infondatezza della domanda, ed anche per non gravare di spese (CTU) la parte stessa. Quindi la domanda dell'attore in ordine alle lamentate doglianze non è fondata in quanto .....vengono ritenute puntuali e condivisibili le osservazioni del convenuto”*.

Inoltre, non è stato specificato il perché sia stata applicata l'insidia e/o trabocchetto ai fini della responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2043 c.c. quando la fattispecie in esame riguarda chiaramente un'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..



A tal riguardo, viene semplicemente indicato dal Giudice che *“in ogni caso non vi è insidia e/o trabocchetto e quindi non sussiste la responsabilità del Comune”*.

Quindi senza alcun dubbio il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere una responsabilità del Comune per l'anomalia del bene demaniale che ha causato la caduta dell'appellante, in quanto lo stesso ha l'obbligo di vigilanza e manutenzione dei beni di natura demaniale.

**MOTIVI SU CUI SI FONDANO LE MODIFICHE CHE VENGANO RICHIESTE ALLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO ED INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA.**

A) **Violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c..**

*“E' censurabile il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi su motivazione omessa o “apparente”, qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta del tutto l'indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica”* (Cass VI sez. civ. n. 20533 del 29/09/14).

Nel caso di specie, si mette in evidenza che il Giudice *a quo* non ha sufficientemente motivato l'iter logico-giuridico utilizzato al fine di pronunciarsi nel procedimento instaurato dalla Sig.ra Incardona Clelia con il rigetto della domanda attrice.

Infatti, i motivi della decisione sono alquanto inidonei a far percepire le ragioni che stanno alla base dell'esito della sentenza impugnata.

Non ci si stanca di ripetere che se il Giudice avesse visionato con maggior attenzione tutta la documentazione prodotta dall'odierna appellante, comprese le riproduzioni fotografiche ed avesse proceduto all'espletamento della fase istruttoria con successiva nomina di CTU medico – legale, di sicuro sarebbe arrivato ad una soluzione del tutto diversa che a sua volta avrebbe portato ad una diversa decisione finale.

B) **Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.**

L'insidia non è né un istituto giuridico, né un elemento di un istituto giuridico né una situazione di fatto alla quale conseguono sempre e necessariamente determinate conseguenze giuridiche fisse e prestabilite ma è semplicemente una situazione di fatto potenzialmente dannosa che per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità (Cass. 10040/2006) integra una situazione di pericolo



occulto (Cass. 20328/2006) che il Giudice può considerare come idonea ad integrare una *praesumptio hominis* di sussistenza sia del nesso eziologico tra l'insidia e l'incidente, sia della colpa esclusiva dell'ente o della persona tenuta a vigilare sulla sicurezza del luogo ove l'insidia si è realizzata o comunque come un elemento di convincimento di particolare importanza per decidere su detto nesso e detta colpa.

Anche dopo verificato ed eventualmente ritenuto l'esistenza di una insidia (o trabocchetto) si deve verificare comunque la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c..

Infatti, non può escludersi a priori la possibilità che in qualche caso nonostante la sussistenza dell'insidia, il comportamento del danneggiato o di un terzo (od un altro evento) abbiano concorso a provocare l'incidente.

Al contrario, con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. (trattasi di responsabilità oggettiva Cass. 28811/2008 e 20427/2008), la circostanza che il custode può liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito, inteso come intervento di un fatto idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (Cass. 993/2009, Cass. 5741/2009 992/2009), comporta di regola la non essenzialità giuridica di indagini circa la configurabilità dell'insidia.

È però incontestabile che quest'ultima essendo, va ribadito, una mera situazione di fatto può realizzarsi anche con riferimento ad una fattispecie inquadrabile nell'art. 2051 c.c., ma in tale ipotesi ha esclusivamente l'effetto di caratterizzare solo in fatto, l'oggetto dell'onere probatorio a carico del custode in quanto quest'ultimo deve dare la prova del caso fortuito, e cioè deve dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia che ha prodotto (o nell'ambito della quale si è prodotta) l'insidia e il danno.

Sulla base di quanto sopra esposto, secondo giurisprudenza consolidata, la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A. per i danni arrecati ai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni.

Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova gravante sulla P.A. che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode (Cass. n. 20427/2008, 8157/2009, 7763/2007).



Alla luce di quanto sopra esposto, il Giudice di prime cure ha errato nel classificare l'incidente occorso in danno alla Sig.ra Incardona come danno cagionato da insidia c/o trabocchetto.

Infatti, l'infortunio *de quo* è stato determinato da un lieve sollevamento di una griglia di copertura di un pozzetto di raccolta di acqua piovana, come dimostrato dalle foto prodotte in primo grado, insistente sulla parte laterale del campetto comunale, in oggetto, sollevamento poco visibile anche nelle ore diurne e non dall'imprudenza, distrazione o negligenza ascrivibile alla condotta dell'appellante.

L'Amministrazione comunale, in quanto custode, ha l'obbligo di manutenzione del campetto comprese le griglie di coperture dei canali di raccolta delle acque piovane.

Pertanto, è evidente che nel caso in esame sussiste il nesso di causalità tra gli oneri di custodia imposti all'Ente comunale e l'evento verificatosi in danno all'appellante.

Si puntualizza, poi, che il campetto nel momento in cui si è verificato l'incidente era accessibile a tutti in quanto non vi era alcun cartello che ne vietasse o che regolamentasse l'accesso agli utenti, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore del Comune di Palma di Montechiaro.

L'anomalia del bene demaniale, quindi, non era pertanto prevedibile né evitabile da parte dell'appellante che non poteva prevedere, né accorgersi del leggero dislivello creato dal fatto che la griglia si fosse nel tempo rialzata.

**Pertanto l'unico responsabile del sinistro è il Comune di Palma di Montechiaro ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto il medesimo ha l'obbligo di controllo, vigilanza e manutenzione dei beni di natura demaniale.**

Sul punto, infatti, si mette in evidenza che il Tribunale Civile di Cagliari con sentenza n. 3341/2010 ha riconosciuto il risarcimento dei danni da responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. in un caso di caduta di un minore in un pozzetto localizzato in prossimità di un campo da gioco.

Inoltre, l'estensione esigua del campetto sportivo consentiva al Comune di Palma di Montechiaro di mantenere il dovuto controllo e poteva senz'altro accorgersi che la grata era un poco rialzata e quindi o precedere alla riparazione o segnalare l'anomalia ma tutto questo non è stato fatto.

Ed ancora, *“la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde sia dall'accertamento del carattere colposo del comportamento del custode che dall'accertamento della pericolosità della cosa, avendo natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto*



*eziologico tra bene ed evento, di talché essa sussiste, in definitiva in relazione a tutti i danni cagionati dalla res, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito"* (Cass. N. 27898/2011).

Inoltre nel caso *de quo*, non vi era un cartello di esenzione della responsabilità dell'Amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi (Cass. Civ., sent. n. 15061/2003).

Ma vi è di più, una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito la responsabilità da cose in custodia in riferimento al difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, nel caso riportato in sentenza addirittura di un'area privata, formulando così il seguente principio di diritto *"E' in colpa la Pubblica Amministrazione la quale ne' provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latitanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, ne' provveda ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è di per se' sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione"* (Corte di Cassa. Sent. n. 3216 del 7 febbraio 2017).

Pertanto, a maggior ragione quando si tratta di un campetto comunale che si trova in un'area limitrofa della pubblica via, è chiaro che la Pubblica Amministrazione abbia un obbligo di custodia e quindi sia addetto al controllo ed alla vigilanza del medesimo, da cui scaturisce una responsabilità oggettiva quando, come nel caso di specie, la cosa che ha in custodia cagioni un danno a terzi.

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Incardona Clelia, come sopra rappresentata e difesa

### CITA

**Il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, C.F. 81000070847, rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Claudio Trovato, elettivamente dom./to presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Via delle Alpi n. 52, a comparire avanti la Corte di Appello di Palermo, sezione e Giudice designandi, all'udienza del 18/09/2017, ore di rito, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice, con avvertimento che la costituzione oltre i**



termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., nonché la decadenza del diritto di proporre appello incidentale e con l'ulteriore avvertimento che in difetto si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

**Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, *contrariis reiectis*, riformare la sentenza impugnata ed accogliere le seguenti conclusioni:**

- 1) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Palma di Montechiaro in persona del suo Legale rappresentante *pro-tempore*, quale Ente proprietario della struttura sportiva e preposto alla custodia della stessa;
- 2) Ritenere e dichiarare responsabile per tutti i danni occorsi alla Sig.ra Incardona Clelia, il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del suo Legale rappresentante *pro-tempore*, e, per l'effetto, condannare l'Ente medesimo al risarcimento del danno per spese mediche sostenute dall'appellante pari ad € 120,00, e al pagamento del danno non patrimoniale, quantificabile nella misura di € 7.540,00 o in quella somma che la Corte di Appello riterrà di liquidare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre spese generali al 15% iva e c.p.a..
- 4) **IN VIA ISTRUTTORIA**, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse c/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
  - si chiede nomina CTU per accertare quanto lamentato dall'appellante ed in particolare perché provveda alla quantificazione dei danni;
  - si chiede la prova per testimoni con il Sig. Rosario Vincenzo Farulla, nato a Palma di Montechiaro (AG), il 02/01/1953 ed ivi residente in P.zza Paolo Borsellino n. 14, sul seguente articolato:
    - 1) Vero è che in data 25.07.2013 si trovava sul luogo dell'incidente quando è caduta la Sig.ra Incardona Clelia;
    - 2) Vero è che ha visto l'attrice inciampare e conseguentemente cadere a terra;
    - 3) Vero è che è stato lei a soccorrerla;
    - 4) Vero è che a causa dei forti dolori ha accompagnato l'attrice al Pronto Soccorso di Licata nel pomeriggio;



- 5) Vero è che il campetto era liberamente accessibile a tutte le persone;
- 6) Vero è che non vi erano cartelli che segnalavano l'inagibilità del campetto, né vi erano lucchetti apposti ai cancelli;
- 7) Vero è che la griglia di copertura del canale di raccolta di acque piovane insistente sulla parte laterale del campetto comunale era leggermente rialzata quando è andato a soccorrere la Sig.ra Incardona Clelia;
- 8) Vero è che il leggero sollevamento della griglia medesima non era facilmente visibile;
- 9) Vero è che i cancelli di accesso al campetto sono sempre aperti;
- 10) Vero è che non vi è alcun cartello che vieti o regolamenti l'accesso al campetto;
- 11) Vero è che la recinzione che circonda il campetto sulla parte laterale adiacente a Piazza Paolo Borsellino è rotta.

**Si offrono in comunicazione e si depositano in cancelleria:**

- 1) copia autentica uso appello sentenza impugnata;
- 2) fascicolo di primo grado;

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad euro 7.660,00 e quindi va versato un contributo unificato, aumentato della metà trattandosi di giudizio di appello, pari ad euro 355,50.

**Agrigento - Palermo, 18/04/2017**

**Avv. Cristina Barbara**

*Avv. Cristina Barbara*




Relata di Notifica

l'anno 2017 il giorno.....18.....del mese di Aprile Su  
richiesta dell'Avv. Cristina Barbara quale Procuratore della Sig.ra Incardona  
Clelia nata a Palma di Montechiaro il 05/05/1934 C.F. NCRCLL34E45G282E  
ho notificato il suesteso atto di appello a:

Comune di Palma di Montechiaro, in persona del suo Legale rappresentante  
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Trovato, Procuratore  
costituito nel giudizio di primo grado, con domicilio eletto presso lo studio di  
quest'ultimo sito in Palermo Via delle Alpi 52 ad ogni effetto di legge e mediante  
consegna di copia a mezzo del servizio postale come per legge

*[Handwritten signature]* Com AR.

*Agirgento 18/04/17*



4190

*[Handwritten signature]*





Letto, approvato e sottoscritto.

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Antonino La Mattina

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Concetta Giglia

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

Il Segretario Generale del Comune,

*CERTIFICA*

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

partire dal giorno \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE